

HOCKEY PISTA

Regolamento Gare e Campionati 2018/19



INDICE

PARTE 1 - L'ATTIVITÀ HOCKEYSTICA FEDERALE	4
TITOLO I - NORME GENERALI	4
Art. 1 – Definizione di attività hockeystica federale	4
Art. 2 – Omologazione delle gare	4
Art. 3 – Orari delle gare	4
Art. 4 – Recupero delle gare	4
Art. 5 – Obbligo di disputare le gare	4
Art. 6 – Mancata disputa della gara	4
Art. 7 - Ritiro da una gara in corso	5
Art. 8 – Mancata presentazione in pista	5
Art. 9 – Ritardata presentazione in pista	5
Art. 10 – Classifiche	5
Art. 11 – Parità in classifica – Classifica avulsa	5
TITOLO II – CAMPIONATI	5
Art. 12 - Competenze	5
Art. 13 – Iscrizione ai campionati	6
Art. 14 – Rinuncia al campionato di competenza	6
Art. 15 – Riapertura dei termini	6
Art. 16 – Gironi e calendari	6
Art. 17 – Sospensione dei campionati	6
Art. 18 – Ritiro di una squadra dopo regolare iscrizione al campionato	7
Art. 19 – Ritiro o esclusione dopo l'inizio del campionato	7
Art. 20 – Proclamazione della società sportiva campione d'Italia	7
TITOLO III - GARE AMICHEVOLI, TORNEI, CENTRI TECNICI E CENTRI VACANZA, ATTIVITA' ALL'ESTERO	8
Art. 21 – Attività organizzata da soggetti affiliati FISR	8
Art. 22 – Gare amichevoli	8
Art. 23 – Tornei	8
Art. 24 – Centri tecnici e centri vacanza	9
Art. 25 – Attività all'estero	9
Art. 26 – Attività non autorizzata da FISR	10
TITOLO IV – IMPIANTI DI GARA E PISTE DI GIOCO	10
Art. 27 – Caratteristiche degli impianti di gara	10
Art. 28 – Disponibilità degli spogliatoi e della pista	10
Art. 29 – Recinto ufficiale e tavolo ufficiale	10
Art. 30 – Panchine delle squadre	11
Art. 31 – Accesso alla pista di gioco	11
Art. 32 – Efficienza della pista di gioco	11
Art. 33 – Indisponibilità della pista di gioco	12
Art. 34 – Irregolarità della pista di gioco	12
Art. 35 – Impraticabilità della pista di gioco	12
Art. 36 – Inagibilità dell'impianto di gioco	13
Art. 37 – Ordine pubblico in occasione di gare senior	13
Art. 38 – Dirigente addetto agli arbitri	14
Art. 39 – Servizio sanitario di primo soccorso	14
TITOLO V - SQUADRE E GIOCATORI	15

Art. 40 – Formazione delle squadre.....	15
Art. 41 – Capitano e vice capitano della squadra	15
Art. 42 – Compiti del capitano.....	16
Art. 43 – Documentazione da presentare agli arbitri e controlli	16
Art. 44 – Documenti validi per la identificazione delle persone.....	17
Art. 45 – Posizione irregolare di un tesserato.....	17
Art. 46 – Elenchi nominativi in occasione di gironi a concentramento	18
TITOLO VI - UFFICIALI DI GARA.....	18
Art. 47 – Compiti degli arbitri	18
Art. 48 – Verbale di gara.....	18
Art. 49 – Assenza dell'arbitro	18
Art. 50 – Infortunio dell'arbitro	19
Art. 51 – Tempo di attesa degli arbitri da parte delle quadre	19
Art. 52 – Cronometrista.....	19
Art. 53 – Segnapunti	19
Art. 54 – Inconvenienti di cronometraggio	19
Art. 55 – Commissario di campo.....	20
Art. 56 – Commissione tecnica di campo.....	20
PARTE II - LA DISCIPLINA SPORTIVA.....	22
TITOLO VII - SANZIONI.....	22
Art. 57 – Competenze disciplinari e omologazione degli incontri	22
Art. 58 – Perdita della gara.....	22
Art. 59 – Squalifica della pista di gioco	22
Art. 60 – Efficacia della squalifica della pista	23
Art. 61 – Decorrenza della squalifica della pista.....	23
Art. 62 – Esecuzione della squalifica della pista.....	23
Art. 63 – Squalifica di un tesserato	23
Art. 64 – Espulsioni e notifica della squalifica.....	23
Art. 65 – Decorrenza ed esecuzione della squalifica.....	23
TITOLO VIII - RECLAMI E NORME PROCEDURALI	24
Art. 66 – Validità dei documenti ufficiali	24
Art. 67- Poteri del giudice sportivo sulla validità delle gare	24
Art. 68 – Poteri del giudice sportivo sulla posizione dei tesserati.....	25
Art. 69 – Reclami tecnici	25
Art. 70 – Norme generali	25
Art. 71 – Irregolarità della pista	25
Art. 72 – Posizione irregolare di un tesserato.....	25
Art. 73 – Incidenti avvenuti in occasione della gara	26
TITOLO IX - VARIE	26
Art. 74 – Attrezzature protettive nell'attività giovanile	26
Art. 75 – Utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni temporanee	26
Art. 76 – Portiere di riserva.....	26
Art. 77 – Durata della gara	26

PARTE 1 - L'ATTIVITÀ HOCKEYSTICA FEDERALE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Definizione di attività hockeystica federale

L'attività hockeystica federale comprende tutte le gare organizzate dagli organi competenti in base alle norme emanate annualmente da World Skate nell'ambito delle competizioni delle diverse categorie agonistiche e non agonistiche, nonché le gare valevoli per manifestazioni e tornei debitamente autorizzati da World Skate.

Art. 2 – Omologazione delle gare

I risultati delle gare diventano ufficiali dopo l'omologazione da parte del giudice sportivo competente e la pubblicazione sui comunicati ufficiali.

Art. 3 – Orari delle gare

Tutte le gare devono svolgersi nei giorni, agli orari e sulle piste indicate sui comunicati ufficiali. Eventuali variazioni potranno essere accordate per giustificati motivi dagli organi competenti, previa richiesta scritta, corredata dall'accettazione della squadra avversaria, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'incontro.

In casi eccezionali le variazioni potranno essere concesse anche senza il benessere della squadra avversaria a insindacabile giudizio dell'organo competente.

Per ogni variazione accordata, i sodalizi richiedenti sono tenuti a versare una tassa nella misura annualmente fissata.

Art. 4 – Recupero delle gare

Il recupero delle gare (non iniziate, non terminate, annullate) è regolato dalle disposizioni degli organi competenti le cui decisioni al riguardo sono inappellabili. La ripetizione delle gare avviene a cura della stessa squadra, soggetto affiliato o organo federale al quale competeva l'organizzazione della gara non iniziata, non terminata o annullata.

Art. 5 – Obbligo di disputare le gare

Le squadre hanno l'obbligo di iniziare e portare a termine le gare. Ogni infrazione a tale norma comporta l'irricevibilità di qualsiasi reclamo presentato dalla squadra che si sia rifiutata di iniziare la gara o portarla a termine.

In merito alle condizioni che non hanno consentito l'inizio dell'incontro o ne hanno determinato la sospensione, le squadre possono avanzare le proprie riserve che, sottoscritte dal capitano e consegnate all'arbitro, devono essere allegate al rapporto arbitrale.

Art. 6 – Mancata disputa della gara

La squadra che comunica di non poter essere presente sull'impianto di gioco entro 60 minuti oltre l'orario di inizio della gara o che non si presenta in pista entro 60 minuti oltre l'orario di inizio della gara dovrà fornire al giudice competente le cause di forza maggiore e le relative documentazioni probatorie che hanno causato la mancata presenza in pista operando nel seguente modo:

- a) avvisando l'organo preposto con e-mail entro le ore 15 del giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara;
- b) inviando all'organo preposto a mezzo e-mail le motivazioni della mancata presentazione in pista entro il terzo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto svolgersi la

gara. È fatto salvo il diritto a completare la documentazione necessaria in una fase successiva nei casi di forza maggiore.

Nel caso in cui il giudice ritenga accertate le cause di forza maggiore, rinvierà gli atti all'ente organizzatore per il recupero della gara.

Nel caso in cui il giudice non ritenga accertate le cause di forza maggiore, disporrà:

- a) la comminazione dell'ammenda fissata dal consiglio federale a carico della società che non si è presentata in pista;
- b) l'indennizzo a favore della squadra avversaria a ristoro delle spese sostenute in occasione della gara non disputata;
- c) il rinvio degli atti all'ente organizzatore per il recupero della gara non disputata. Il recupero della gara dovrà avvenire entro e non oltre i 2 giorni successivi alla data della decisione del giudice, fatta salva l'eventuale indisponibilità dell'impianto di gara.

Se la squadra che non si è presentata in pista senza accertate cause di forza maggiore reitera tale comportamento in occasione del recupero della gara non disputata o di una successiva gara (vale a dire nel caso in cui sommasse due mancate dispute di gara) sarà retrocessa all'ultimo posto della classifica con zero punti e immediatamente esclusa dalla competizione con tutte le conseguenze previste dall'art. 19 del presente regolamento.

Nel caso di campionati che prevedano retrocessioni alla categoria inferiore, la retrocessione di una squadra che somma due mancate dispute di gara è aggiuntiva a quelle previste, pertanto il numero di retrocessioni è aumentato di una unità.

Art. 7 - Ritiro da una gara in corso

La squadra che abbandona la gara nel corso di una attività hockeistica federale sarà eliminata dalla competizione con tutte le conseguenze previste dall'art. 19 del presente regolamento.

Art. 8 – Mancata presentazione in pista

Abrogato e ricompreso nell'art. 6

Art. 9 – Ritardata presentazione in pista

La squadra che, senza giustificati motivi, si presenta in pista in ritardo rispetto all'ora fissata per l'inizio della gara, ma entro i 60 minuti successivi all'ora stabilita per l'inizio della stessa, sarà soggetta al pagamento dell'ammenda prevista.

Art. 10 – Classifiche

Nell'attività hockeistica federale i punti sono assegnati nel modo seguente: 3 punti alla squadra che vince, 1 punto alla squadra che pareggia, 0 punti alla squadra che perde.

Art. 11 – Parità in classifica – Classifica avulsa

Nel caso in cui due o più squadre si trovino ad avere lo stesso numero di punti al termine di una competizione, per determinare la classifica finale si applica quanto previsto dal punto 3 dell'art. 5 delle Regolamento Tecnico.

TITOLO II – CAMPIONATI

Art. 12 - Competenze

Il consiglio federale stabilisce annualmente il numero dei campionati, la loro formula di svolgimento e le disposizioni per le promozioni e le retrocessioni.

Le competenze tecniche e organizzative per la gestione delle competizioni sono così suddivise:

- STHP organizza i campionati nazionali e le fasi nazionali dei campionati minori che le prevedono.
- I comitati regionali organizzano le fasi regionali dei campionati minori secondo le disposizioni stabilite dal consiglio federale e dal Settore Tecnico Nazionale.
- Il giudice sportivo nazionale assume i provvedimenti di sua competenza relativamente ai campionati nazionali e alle fasi nazionali dei campionati minori che le prevedono.
- I giudici territoriali assumono i provvedimenti di loro competenza relativamente alle fasi regionali dei campionati minori.



Art. 13 – Iscrizione ai campionati

Le domande di iscrizione ai campionati devono essere inviate al Settore Tecnico Nazionale nei modi e nei termini stabiliti annualmente dalle norme per l'attività generale e dalle norme per l'attività giovanile approvate dal consiglio federale.

Il Settore Tecnico Hockey Pista ha la facoltà di accettare iscrizioni ai campionati pervenute dopo la scadenza dei termini se l'attività a cui si riferiscono non ha ancora avuto inizio.

Art. 14 – Rinuncia al campionato di competenza

Se una squadra rinuncia al campionato seniores a cui ha titolo di partecipare, potrà essere punita con un'ammenda e potrà iscriversi solamente al campionato seniores nella categoria iniziale, come se fosse una squadra iscritta per la prima volta.

Il posto lasciato vacante dalla squadra che ha rinunciato sarà così attribuito:

1. Se la squadra che ha rinunciato aveva conquistato la promozione dalla categoria inferiore, la squadra ad avere diritto al ripescaggio è la prima delle squadre non promosse della categoria inferiore.
2. Se la squadra che ha rinunciato non aveva conquistato la promozione dalla categoria inferiore o se anche la prima delle squadre non promosse rinuncia all'iscrizione, il ripescaggio procederà nel modo seguente:
 - a) Hanno diritto per prime al ripescaggio le squadre retrocesse al termine del campionato in cui si è verificata la mancata iscrizione, nell'ordine in cui si sono classificate.
 - b) Hanno diritto successivamente al ripescaggio le squadre non promosse della categoria inferiore partendo dalla seconda e procedendo fino a quando è possibile determinare univocamente la classifica del campionato.

Nel caso in cui, dopo avere applicato i procedimenti previsti da questo articolo, il campionato risultasse ancora incompleto, è facoltà del consiglio federale integrare l'elenco delle squadre partecipanti fino al numero stabilito secondo propri criteri.



Art. 15 – Riapertura dei termini

Abrogato.

Art. 16 – Gironi e calendari

Dopo la chiusura delle iscrizioni, gli organi competenti definiscono la composizione di eventuali gironi e il calendario delle gare.

In caso di necessità, gli organi competenti possono disporre d'ufficio variazioni del calendario.

Le decisioni in merito alla composizione dei gironi, alla formulazione dei calendari e alla loro gestione sono immediatamente esecutive e inappellabili.

Art. 17 – Sospensione dei campionati

I campionati possono essere sospesi in occasione di partite e tornei internazionali.



Art. 18 – Ritiro di una squadra dopo regolare iscrizione al campionato

Se una società, dopo essersi regolarmente iscritta, si ritira dal campionato di competenza della propria prima squadra (maschile o femminile) prima che questo abbia inizio, subirà la perdita della tassa di iscrizione e sarà punita con l'ammenda prevista.

In ogni caso, il ritiro della prima squadra dopo la regolare iscrizione al campionato comporta l'immediato svincolo di tutti gli atleti di categoria under 23 e senior che avrebbero potuto prendere parte a quel campionato. Gli atleti svincolati possono sottoscrivere un nuovo tesseramento ed essere utilizzati da altre squadre compatibilmente con le disposizioni vigenti relative ai periodi di apertura dei trasferimenti o ad eventuali deroghe appositamente disposte dal Settore Tecnico Nazionale. I nuovi tesseramenti non sono soggetti al riconoscimento del premio di addestramento e formazione tecnica che risulta estinto.

Se gli organismi competenti accertano che il ritiro dal campionato si è verificato per gravi cause di forza maggiore, possono derogare totalmente o parzialmente dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.



Art. 19 – Ritiro o esclusione dopo l'inizio del campionato

Se una società si ritira, o viene esclusa per effetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 dal campionato di competenza della propria prima squadra (maschile o femminile) dopo che il campionato ha avuto inizio, subirà la perdita della tassa di iscrizione e sarà punita con l'ammenda prevista.

Il ritiro della prima squadra, o l'esclusione per effetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 dopo l'inizio del campionato comporta l'immediato svincolo di tutti gli atleti di categoria under 23 e senior che avrebbero potuto prendere parte a quel campionato. Gli atleti svincolati possono sottoscrivere un nuovo tesseramento ed essere utilizzati da altre squadre compatibilmente con le disposizioni vigenti relative ai periodi di apertura dei trasferimenti o ad eventuali deroghe appositamente disposte dal Settore Tecnico Nazionale. I nuovi tesseramenti non sono soggetti al riconoscimento del premio di addestramento e formazione tecnica che risulta estinto.

Se gli organismi competenti accertano che il ritiro dal campionato si è verificato per gravi cause di forza maggiore, possono derogare totalmente o parzialmente dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

La squadra che si ritira dal campionato dopo il suo inizio, o viene esclusa per effetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 7, non potrà più svolgere nessuna attività nel corso della stagione sportiva.

La squadra che si ritira dal campionato dopo il suo inizio sarà classificata all'ultimo posto della graduatoria con tutte le conseguenze del caso.

In merito alle partite disputate dalla squadra che si ritira o viene esclusa dal campionato:

- a) se il ritiro o l'esclusione avvengono prima della fine del girone di andata, saranno annullate tutte le gare disputate dalla squadra ritirata o esclusa;
- b) se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di ritorno, per tutte le partite del girone di ritorno (giocate e da giocare) verrà assegnata la sconfitta per 10-0; restano validi tutti i risultati ottenuti nel girone di andata.

Nei gironi a concentramento, nelle gare ad eliminazione diretta e nei tornei, la squadra che si ritira o viene esclusa sarà eliminata e saranno annullate tutte le gare che la squadra ha disputato o deve disputare.

Art. 20 – Proclamazione della società sportiva campione d'Italia

Ogni anno le squadre prime classificate al termine del campionato italiano di serie A1 maschile e di serie A femminile sono proclamate campioni d'Italia dal consiglio federale e sono autorizzate a fregiare le maglie sociali con lo scudetto tricolore per tutta la durata della stagione sportiva successiva.

TITOLO III - GARE AMICHEVOLI, TORNEI, CENTRI TECNICI E CENTRI VACANZA, ATTIVITA' ALL'ESTERO

Art. 21 – Attività organizzata da soggetti affiliati FISR

I soggetti regolarmente affiliati alla FISR che intendono organizzare gare amichevoli, tornei, centri tecnici e centri vacanza usufruendo dei servizi federali (uso del marchio FISR, copertura assicurativa, arbitri, giustizia sportiva, ecc.), devono essere esplicitamente autorizzati da FISR cui deve essere fatta richiesta nei modi specificati dagli articoli seguenti.

Art. 22 – Gare amichevoli

Sono considerate gare amichevoli le partite disputate tra squadre di società diverse che non sono gare ufficiali, ma che sono comunque esplicitamente dirette a un pubblico (pagante o meno) che viene informato e coinvolto attraverso un qualunque mezzo di comunicazione. Non sono considerate gare amichevoli le partite di allenamento, anche se disputate tra squadre di società diverse, per le quali non viene svolta alcuna azione di informazione nei confronti del pubblico.

Chi organizza la gara amichevole deve inviare la richiesta di autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale nel caso in cui siano coinvolte squadre che militano nei campionati di serie A o squadre provenienti da più regioni; al comitato regionale in cui si svolge la gara in tutti gli altri casi. La richiesta deve essere inviata almeno 10 giorni prima della disputa della gara amichevole e deve riportare il luogo e l'orario dell'incontro e i nomi delle squadre partecipanti. Il Settore Tecnico Nazionale o il comitato regionale, attraverso il corrispondente CUG, provvederanno a designare gli arbitri della partita e ad informare l'organizzatore dei relativi costi arbitrali. Le designazioni arbitrali per gare amichevoli non possono generare costi per la FISR.

Le gare amichevoli non consentono di scontare le squalifiche inflitte dalla giustizia sportiva. Per le gare amichevoli è obbligatoria la redazione del verbale di gara (e di eventuale rapporto arbitrale se le circostanze lo richiedono) e il suo invio da parte dell'organizzatore all'organo di giustizia competente (giudice nazionale o giudice territoriale).

Art. 23 – Tornei

Sono considerati tornei tutte le manifestazioni che coinvolgano tre o più squadre e che sono esplicitamente dirette a un pubblico (pagante o meno) che viene informato e coinvolto attraverso un qualunque mezzo di comunicazione.

Tutti i tornei sono soggetti ad autorizzazione degli organi competenti.

Chi organizza il torneo deve inviare la richiesta di autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale nel caso in cui siano coinvolte squadre che militano nei campionati di serie A o squadre provenienti da più regioni; al comitato regionale in cui si svolge la gara in tutti gli altri casi. La richiesta deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio del torneo congiuntamente al regolamento del torneo che deve tassativamente riportare:

- a) la denominazione e le generalità del legale rappresentante del soggetto affiliato alla FISR che organizza il torneo
- b) l'esatta denominazione del torneo
- c) la categoria o l'età dei giocatori ammessi a partecipare al torneo
- d) gli impianti di gioco omologati in cui si disputeranno le gare
- e) l'elenco delle squadre che partecipano al torneo
- f) la formula di svolgimento del torneo e il calendario dettagliato delle gare
- g) eventuali richieste di deroga alle norme vigenti e la dichiarazione che in ogni altro caso verranno adottate le norme vigenti.

L'organo FISR a cui è stata inoltrata la richiesta dovrà rispondere, concedendo o meno l'autorizzazione, entro i 10 giorni successivi alla ricezione della richiesta. L'autorizzazione potrà essere subordinata a modifiche unilaterali del regolamento del torneo.

Settore Tecnico Nazionale o il comitato regionale, attraverso il corrispondente CUG, provvederanno a nominare la commissione tecnica di campo, a designare gli arbitri per il torneo e ad informare l'organizzatore dei relativi costi. Le nomine della commissione tecnica di campo e le designazioni arbitrali per i tornei non possono generare costi per la FISR. L'omologazione provvisoria dei risultati del torneo è compito della commissione tecnica di campo e dovrà essere ratificata dal giudice sportivo nazionale per i tornei autorizzati dal Settore Tecnico Nazionale e dal giudice territoriale per i tornei autorizzati dal comitato regionale.

I tornei non consentono di scontare le squalifiche inflitte dalla giustizia sportiva.

Per tutte le partite dei tornei è obbligatoria la redazione del verbale di gara (e di eventuale rapporto arbitrale se le circostanze lo richiedono) e il suo invio da parte della commissione tecnica di campo (o, in assenza, dell'organizzatore) all'organo di giustizia competente (giudice nazionale o giudice territoriale).

Art. 24 – Centri tecnici e centri vacanza

Sono considerati centri tecnici quelle iniziative riservate in via esclusiva a tesserati FISR, della durata di uno o più giorni, in cui l'hockey su pista assume parte preponderante nel programma quotidiano.

Sono considerati centri vacanza quelle iniziative riservate in via esclusiva a tesserati FISR che, tra le proprie attività, prevedono anche la presenza non preponderante dell'hockey su pista.

Chi organizza centri tecnici o centri vacanza deve inviare la richiesta di autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale. La richiesta deve essere inviata almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività congiuntamente al programma tecnico del centro che deve tassativamente riportare:

- a) la denominazione e le generalità del legale rappresentante del soggetto affiliato alla FISR che organizza il torneo
- b) il nome del responsabile tecnico del centro che deve essere in possesso della qualifica di allenatore di terzo livello e dei tecnici utilizzati per le attività hockeistiche che devono essere in regola con il tesseramento
- c) il luogo e il periodo di svolgimento del centro
- d) le fasce di età o le categorie a cui è rivolto il centro
- e) un dettagliato programma tecnico, sottoscritto dal responsabile tecnico del centro, che riporti le attività legate all'hockey su pista previste nel corso del centro
- f) il programma di massima delle attività non hockeistiche previste nel corso del centro per i centri di durata superiore a un giorno, le informazioni logistiche sulla sistemazione alberghiera dei partecipanti al centro
- g) copia di una polizza assicurativa a favore dei partecipanti al centro, appositamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto organizzatore del centro equipollente o migliorativa rispetto a quella in essere presso FISR verso i propri tesserati

Per la presenza di attività promiscue, durante la partecipazione a centri tecnici o centri vacanza i tesserati FISR non possono ricorrere alla copertura assicurativa stipulata da FISR in favore dei propri tesserati.

Il Settore Tecnico Nazionale dovrà rispondere, concedendo o meno l'autorizzazione, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta.

Art. 25 – Attività all'estero

La partecipazione di squadre a tornei, gare amichevoli o altre manifestazioni hockeistiche all'estero deve essere autorizzata da STHP.

La richiesta deve essere inviata di norma almeno 30 giorni prima del trasferimento all'estero

congiuntamente alla lettera di invito del soggetto organizzatore.

Il Settore Tecnico Nazionale dovrà rispondere, concedendo o meno l'autorizzazione, entro i 10 giorni successivi alla ricezione della richiesta.

Art. 26 – Attività non autorizzata da FISR

In caso di attività non autorizzata da FISR è fatto esplicito divieto:

- a) di utilizzare il marchio o il nome di FISR, anche in modo indiretto
- b) di utilizzare i titoli assegnati da FISR al fine di identificare le squadre partecipanti o singoli atleti (a titolo di esempio non esaustivo, definire una squadra "Campione d'Italia" o "Squadra di serie A", oppure un atleta "capocannoniere del campionato" o "giocatore della nazionale", oppure un tecnico "allenatore di 3° livello FISR")
- c) di utilizzare divise di gioco riportanti loghi o marchi di FISR o di soggetti ad essa affiliati (comprese le società partecipanti ai campionati)
- d) agli arbitri, di utilizzare le divise ufficiali di gara
- e) di fare ricorso, in caso di infortunio, alle coperture assicurative garantite dal tesseramento alla FISR
- f) in generale, di porre in essere qualunque azione che coinvolga in qualsiasi modo FISR, i suoi affiliati e i suoi tesserati al fine di trarne un vantaggio per gli organizzatori dell'attività

Nel caso in cui FISR ritenesse non rispettato quanto previsto dal presente articolo procederà nel seguente modo:

- nei confronti di soggetti non affiliati o non tesserati FISR, valutando l'opportunità di adire le vie legali
- nei confronti di soggetti affiliati o tesserati FISR, valutando l'opportunità di deferirli agli organi di giustizia.

Ogni affiliato o tesserato FISR che partecipa ad attività non esplicitamente autorizzata da FISR solleva FISR da ogni responsabilità circa ogni tipo di conseguenza.

TITOLO IV – IMPIANTI DI GARA E PISTE DI GIOCO

Art. 27 – Caratteristiche degli impianti di gara

Contestualmente all'iscrizione al campionato, ogni società deve indicare la disponibilità per le gare interne di una pista sul territorio del comune in cui si trova la propria sede. Le società che hanno sede in un comune sul cui territorio non esiste un impianto omologato per il campionato di hockey su pista a cui ci si iscrive, possono indicare un impianto in altro comune, purchè si trovi a distanza massima di 50 km da quello della sede.

Copia del verbale di omologazione della pista per lo specifico campionato di hockey su pista (rilasciato da FISR o da soggetti delegati) e copia del certificato di agibilità dell'impianto (rilasciato dal comune nel cui territorio di trova l'impianto) devono essere tenuti agli atti della società ed esibiti all'occorrenza.

Art. 28 – Disponibilità degli spogliatoi e della pista

Gli spogliatoi delle squadre, quelli degli arbitri e la pista di gioco devono essere messi a disposizione almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della partita.

Detti termini slittano se l'impianto che deve ospitare la partita è occupato da altra manifestazione organizzata da un soggetto affiliato al CONI.

Art. 29 – Recinto ufficiale e tavolo ufficiale

In occasione delle partite di hockey su pista, l'impianto di gara deve essere attrezzato



con un recinto ufficiale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13 del regolamento tecnico. All'interno del recinto ufficiale si trovano il tavolo ufficiale e, ai suoi lati, le zone delle panchine delle squadre.

Al tavolo ufficiale possono accedere: l'arbitro ausiliare, l'arbitro addetto al controllo dei "45", il cronometrista e il segnapunti.

A disposizione del cronometrista deve essere posto un segnalatore acustico che emetta un suono forte e diverso da quello del fischiello usato dagli arbitri.

Le postazioni tecniche e giornalistiche per radiocronache e telecronache non possono essere collocate all'interno del recinto ufficiale.

Art. 30 – Panchine delle squadre

Ai lati del tavolo ufficiale devono essere allestite due zone per le panchine delle squadre nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12 delle regole del gioco e dall'art. 13 punto 4 e seguenti del regolamento tecnico.

Nei limiti numerici disposti dai citati articoli, possono accedere alla panchina della squadra solamente i tesserati elencati nel modulo H2 che e che siano stati identificati tramite copia di un documento di identità valido e munito di fotografia (atleti), oppure che siano in possesso di tessera gara in corso di validità e corrispondente al ruolo indicato sul modulo H2 (dirigenti, tecnici e ruoli tecnici).

Gli arbitri devono allontanare dalle panchine delle squadre coloro che vi abbiano preso posto se non autorizzati come da precedente comma.

I dirigenti, i tecnici e i ruoli tecnici devono tenere al collo e ben visibile la tessera gare per tutta la durata della partita.

Le persone ammesse nelle zone delle panchine sono tenute ad osservare un comportamento conforme ai principi dell'etica sportiva, astenendosi in particolare dall'interferire nello svolgimento della gara e dal commentare, in qualsiasi forma, l'operato degli arbitri. In caso contrario, gli arbitri devono applicare quanto previsto dall'art. 23 delle regole del gioco.



Art. 31 – Accesso alla pista di gioco

Durante lo svolgimento della gara, nessuno può entrare nella pista di gioco ad eccezione dei giocatori che devono farlo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 delle regole del gioco. Il medico sociale e il massaggiatore possono accedere alla pista soltanto in seguito alla richiesta dell'arbitro.

Il divieto a tutti i tesserati, esclusi gli atleti, di accedere alla pista di gioco, si estende oltre il triplice fischio arbitrale, fino al completamento del saluto al pubblico. Il mancato rispetto del divieto comporta l'esibizione di un cartellino rosso a danno dei trasgressori.

È vietato l'ingresso in pista del meccanico. Tutti i giocatori che abbiano bisogno del suo intervento devono uscire dalla pista.

Se si verifica un guasto alle attrezzature dell'unico portiere della squadra, il meccanico può entrare in pista per provvedere alla riparazione in un tempo massimo di 3 minuti, trascorsi i quali gli arbitri inviteranno il meccanico ad uscire dalla pista e decreteranno la ripresa della partita anche se la riparazione non è stata ultimata. Il cronometrista deve richiamare l'attenzione degli arbitri 15 secondi prima dello scadere del tempo concesso.

Art. 32 – Efficienza della pista di gioco

La squadra ospitante è l'unica responsabile della agibilità, regolarità ed efficienza della pista di gioco e delle sue attrezzature.

Nel caso di gare disputate in campo neutro, le responsabilità di cui al precedente comma competono al soggetto incaricato dell'organizzazione.

Art. 33 – Indisponibilità della pista di gioco

L'organo competente, messo a conoscenza almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della partita della indisponibilità documentata della pista di gioco, potrà disporre le variazioni che riterrà più opportune che saranno inappellabili e immediatamente esecutive.

Art. 34 – Irregolarità della pista di gioco

Compete agli arbitri ogni decisione in merito alla regolarità della pista e delle relative attrezzature, prima e durante la gara.

Se, prima dell'inizio della gara, gli arbitri accertano l'esistenza di gravi irregolarità della pista o di attrezzature essenziali per il regolare svolgimento della gara, concederanno 60 minuti dall'orario fissato per l'inizio della partita alla squadra ospitante per rimuovere gli inconvenienti segnalati. Se ciò non avverrà, gli arbitri non daranno inizio alla gara.

La squadra ospitante sarà punita con la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 e con la relativa ammenda.

In ogni caso, gli arbitri segnaleranno il fatto sul rapporto arbitrale, specificando gli inconvenienti rilevati.

Se gli arbitri accertano l'esistenza di irregolarità della pista di gioco o di attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara, ma non ravvisano gli estremi per sospendere la disputa della partita, segnaleranno il fatto sul rapporto arbitrale, specificando gli inconvenienti rilevati.

La squadra ospitante (o ritenuta tale in campo neutro) sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale per ogni irregolarità rilevata e segnalata dagli arbitri.

Art. 35 – Impraticabilità della pista di gioco

Compete agli arbitri ogni decisione in merito alla praticabilità della pista di gioco, sia prima che dopo l'inizio della gara.

Se, a giudizio degli arbitri, lo stato di impraticabilità della pista è temporaneo, l'inizio della gara potrà essere posticipato fino a un massimo di 60 minuti dopo l'orario stabilito.

Nei casi di impraticabilità sopravvenuta dopo l'inizio della gara, il suo svolgimento potrà essere sospeso, anche più volte, per un tempo complessivamente non superiore a 60 minuti, in attesa che cessi l'impraticabilità. (vedi art. 20 punto 4.1 delle regole del gioco).

Trascorsi complessivamente 60 minuti di attesa a causa dell'impraticabilità della pista, gli arbitri sanciranno la conclusione anticipata della partita e riporteranno la descrizione dettagliata dei fatti nel rapporto arbitrale.

Se l'impraticabilità della pista può essere ricondotta a negligenza della squadra ospitante, questa sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-10 o con il risultato acquisito in pista, se più favorevole. In ogni altro caso, il giudice sportivo disporrà:

- a) il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente
- b) la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Per le gare disputate con illuminazione artificiale, in caso di black out prima dell'inizio della gara, gli arbitri potranno posticiparne l'inizio fino ad un massimo di 120 minuti dopo l'orario stabilito.

Se il black out si verifica dopo l'inizio della gara, il suo svolgimento potrà essere sospeso una sola volta per un tempo non superiore a 120 minuti. Se, dopo un primo black out e la successiva ripresa del gioco, si registra una seconda interruzione dell'energia elettrica, la partita viene definitivamente sospesa.

Spetta agli arbitri comunicare alle squadre l'orario di inizio o di ripresa della gara qualora

l'illuminazione tornasse efficiente prima del termine ultimo consentito.

Trascorsi inutilmente i 120 minuti senza che la gara sia iniziata o senza che sia potuta riprendere, gli arbitri sanciranno la conclusione anticipata della partita.

Nel caso in cui la partita non sia iniziata o non sia regolarmente terminata a causa di un problema elettrico riferito esclusivamente all'impianto di gara, la squadra ospitante sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-10 o con il risultato acquisito in pista, se più favorevole.

Nel caso in cui il problema elettrico non riguardi esclusivamente l'impianto di gara, ma anche le zone circostanti, e sia successivamente documentato dal gestore della rete elettrica, il giudice sportivo, esaminata la documentazione, disporrà quanto segue:

- a) il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente
- b) la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Per le gare disputate in impianti chiusi, il fenomeno della caduta di condensa sulla pista, può costituire motivo di impraticabilità. Gli arbitri, a loro insindacabile giudizio, potranno sospendere la gara e riportare i fatti nel rapporto arbitrale da inviare al giudice sportivo che disporrà:

- a) il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente
- b) la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

In caso di gara disputata su una pista scoperta, a fronte dell'impraticabilità della pista dovuta a particolari condizioni atmosferiche che rendono assolutamente impossibile l'inizio dell'incontro, è consentito lo spostamento della gara presso una pista di gioco coperta e omologata, esistente nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Per le partite disputate su pista scoperta, la pioggia costituisce sempre causa di impraticabilità. È compito della squadra ospitante provvedere al trasferimento delle squadre e degli arbitri presso una pista coperta e garantire l'inizio della partita entro i 120 minuti successivi all'orario d'inizio stabilito.

Se, trascorsi i 120 minuti di attesa, la partita non può avere inizio, la squadra ospitante sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-10.

In ogni caso gli arbitri, prima di procedere all'accertamento della praticabilità o meno della pista di gioco, devono ritirare gli elenchi dei giocatori (modelli H2) e procedere al controllo di tutte le persone inserite negli elenchi secondo le modalità disposte dagli artt. 43 e 44 del presente regolamento.

Art. 36 – Inagibilità dell'impianto di gioco

L'inagibilità dell'impianto di gioco, stabilita dalle autorità competenti per cause di forza maggiore e notificata alla società ospitante a ridosso del giorno e dell'ora stabiliti per disputare la gara, deve essere tempestivamente comunicata al soggetto organizzatore che disporrà immediatamente il rinvio della gara a data da destinarsi.

Se la comunicazione non arriva in tempo utile ad evitare il trasferimento della squadra ospite verso la sede di gara, è dovuta la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolato facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.



Art. 37 – Ordine pubblico in occasione di gare senior

Le società sono sempre e comunque responsabili del comportamento dei propri sostenitori, anche sulle piste di altre società. In particolare, le società ospitanti sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sulle piste di gioco, nonché della tutela degli ufficiali

di gara e delle squadre ospitate, prima, durante e dopo la gara.

Le società ospitanti sono tenute a richiedere alle competenti autorità di pubblica sicurezza o ad agenzie specializzate l'intervento del personale necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di ogni gara. Tale disposizione ha valore anche per i tornei e le gare amichevoli autorizzate d FISR.

Prima dell'inizio della gara, gli arbitri hanno l'obbligo di verificare la presenza del personale addetto alla sicurezza. In caso di sua assenza, gli arbitri devono richiedere copia della richiesta avanzata dalla società ospitante alle competenti autorità di P.S. o ad agenzie specializzate, opportunamente vistata se consegnata a mano o corredata dalla ricevuta comprovante la spedizione a mezzo raccomandata o PEC.

In caso di assenza del personale addetto alla sicurezza, nei campionati di Serie A1 e Serie A2 maschili, la società ospitante deve presentare all'arbitro il modulo H3 compilato con i nomi di minimo cinque persone che fungeranno da servizio d'ordine muniti di apposito bracciale o abbigliamento di riconoscimento. I documenti di identità degli addetti al servizio d'ordine devono essere consegnati agli arbitri che li restituiranno al termine della gara.

Le società che rifiutano di compilare il modulo H3 o che lo compilano in modo incompleto sono soggette all'apposita ammenda stabilita dal consiglio federale.

Per quanto riguarda il comportamento del pubblico si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento di Disciplina.

Le società ospitanti devono indicare, nelle immediate vicinanze dell'impianto di gara, un'area di parcheggio vigilata per la sosta degli automezzi utilizzati da:

- società ospite per il trasporto della squadra
- arbitri della gara
- commissario di gara e dirigenti federali presenti in veste ufficiale.

Art. 38 – Dirigente addetto agli arbitri

Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli arbitri un dirigente (in possesso di regolare tessera gara in corso di validità) incaricato dell'assistenza agli stessi. Tale incarico può essere attribuito anche al primo dirigente inserito nel modulo H2.

Il dirigente addetto agli arbitri deve assistere gli arbitri in ogni circostanza e, a gara terminata, rimanere a loro disposizione fino a quando non abbiano lasciato l'impianto di gioco, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza.

La responsabilità della tutela degli arbitri fa capo principalmente alla società ospitante; tuttavia a tale tutela deve contribuire anche la società ospitata.

In caso di incidenti, i giocatori di entrambe le squadre, sotto la responsabilità dei due capitani, hanno l'obbligo di proteggere gli arbitri e di proteggersi reciprocamente.



Art. 39 – Servizio sanitario di primo soccorso

Ogni società deve avere nella propria disponibilità un defibrillatore semiautomatico (DAE) in conformità con la normativa vigente (Decreto Balduzzi) che deve essere presente all'interno dell'impianto e perfettamente funzionante in occasione di ogni partita di attività agonistica senior e giovanile.

In occasione delle gare ufficiali (compresi tornei e partite amichevoli autorizzate da FISR) le società ospitanti devono provvedere a un adeguato servizio di primo soccorso così definito:

- gare internazionali, di serie A1 e serie A2. È obbligatoria la presenza di un medico abilitato all'utilizzo del DAE o, in alternativa, di una ambulanza il cui personale sia in possesso della certificazione BLS-D.
- gare di serie B e femminile. È obbligatoria la presenza di un infermiere abilitato BLS-D o di personale in possesso del diploma PSSD* (Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato) o di un medico abilitato all'utilizzo del DAE o di una ambulanza il cui personale sia in possesso della certificazione BLS-D

- gare di categoria agonistica giovanile. È obbligatoria la presenza di un infermiere abilitato BLS-D o di personale in possesso del diploma PSSD* (Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato) o di un medico abilitato all'utilizzo del DAE o di una ambulanza il cui personale sia in possesso della certificazione BLS-D

È responsabilità del rappresentante legale della società che gioca in casa (o considerata tale in campo neutro) o di chi organizza il torneo verificare la validità delle abilitazioni del personale addetto al servizio sanitario di primo soccorso.

In mancanza di adeguato servizio di primo soccorso, gli arbitri non possono dare inizio alla partita. In caso di arrivo ritardato del servizio sanitario sarà applicata una sanzione amministrativa.

Trascorsi 60 minuti dall'orario fissato per l'inizio della partita stessa, perdurando la mancanza di adeguato servizio di primo soccorso, la partita sarà definitivamente annullata. Gli arbitri riporteranno il motivo della mancata disputa della gara nel rapporto arbitrale.

La squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 0 – 10 dal giudice competente.

* Il diploma PSSD si ottiene seguendo il corso online predisposto dal Coni e della Federazione Medici Sportivi Italiani a cui possono iscriversi soltanto coloro che hanno già ottenuto la certificazione per l'utilizzo del DAE. Per avere maggiori informazioni e per iscriversi al corso consultare il sito www.pssd.it

MANLEVA

Si rammenta che la presente normativa che disciplina il servizio sanitario di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, dei tesserati in campo e degli spettatori.

La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento, la mancanza di personale correttamente formato, dell'infermiere abilitato DAE, del medico o dell'ambulanza opportunamente attrezzata o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre violazioni, contrastando con i principi ispiratori di detta normativa e attribuiranno alle società ospitanti, oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte.

Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo, malleverà espressamente la Federazione Italiana Sport Rotellistici e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest'ultima.

TITOLO V - SQUADRE E GIOCATORI

Art. 40 – Formazione delle squadre

Le società devono far partecipare le loro squadre alle gare ufficiali nella formazione contingente più idonea al conseguimento del miglior risultato. Le norme relative al numero di giocatori che possono essere inseriti nel modulo H2, al numero dei giocatori che possono essere schierati in pista e al loro equipaggiamento sono contenute nel regolamento di gioco e nel regolamento tecnico.

Art. 41 – Capitano e vice capitano della squadra

Ogni squadra deve indicare, tra gli atleti inseriti nel modulo H2, il nome del capitano e quello del vice capitano.

Il capitano della squadra deve indossare un bracciale identificativo di colore diverso da quello della divisa. Quando si trova in pista, il capitano rappresenta la sua squadra durante la partita ed è l'unico giocatore autorizzato a rapportarsi con gli arbitri. Il capitano può chiedere spiegazioni agli arbitri, ma non può mettere in discussione le loro decisioni. Il capitano può presentare reclami secondo quanto disposto dall'art. 30, punti 1 e 2, delle regole del gioco.

In caso di sostituzione del capitano non ci deve essere il passaggio del bracciale al vice

capitano che, nel caso in cui si trovi in pista, lo sostituisce nella sua funzione.

Nel caso di espulsione definitiva del capitano o in caso di lesioni che lo costringano a lasciare definitivamente la panchina per le cure del caso, il vice capitano deve indossare il bracciale.

Se anche il vice capitano è costretto ad abbandonare la panchina (per espulsione definitiva, infortunio grave o qualunque altro motivo), la squadra deve indicare agli arbitri il nome del giocatore che farà le veci del capitano. Se la squadra si rifiuta di indicare un sostituto, gli arbitri fischieranno la fine della partita e riporteranno i fatti sul rapporto arbitrale.

Art. 42 – Compiti del capitano

Il capitano rappresenta la squadra di fronte agli arbitri ed è responsabile della disciplina collettiva della sua squadra. Se necessario, deve intervenire attivamente presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni arbitrali. In ogni circostanza deve prestare efficace assistenza all'arbitro per prevenire o sedare incidenti.

Le eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento dei suoi compiti comportano l'aggravio delle sanzioni a suo carico da parte del giudice sportivo.

A gioco fermo o al termine della gara, il capitano può chiedere eventuali chiarimenti agli arbitri, in forma corretta e rispettosa e senza mai metterne in discussione le decisioni.

Oltre a quanto espressamente previsto nelle regole del gioco e nel regolamento tecnico, il capitano deve:

- sottoscrivere e consegnare agli arbitri il modulo H2 della propria squadra
- provvedere a consegnare agli arbitri le palline regolamentari per disputare la gara
- schierare in pista la squadra all'inizio ed alla fine della gara per il saluto al pubblico e alla squadra avversaria
- salutare gli arbitri e il capitano della squadra avversaria.



Art. 43 – Documentazione da presentare agli arbitri e controlli

Trenta minuti prima dell'orario di inizio della gara, il primo dirigente o il capitano di ciascuna squadra devono presentare agli arbitri:

- tre copie del modulo H2 debitamente compilato e sottoscritto dal primo dirigente e dal capitano della squadra
- copia dei documenti di identità di tutte le persone (atleti, tecnici, dirigenti e ruoli tecnici) inserite nel modulo H2
- tessere gara di tutti i tecnici, dirigenti e ruoli tecnici inseriti nel modulo H2

La squadra che gioca in casa deve presentare inoltre:

- copia della richiesta fatta alle autorità di P.S. o ad agenzie specializzate per la gestione dell'ordine pubblico (art. 37 di questo regolamento) per quella specifica partita, completa di timbro o ricevuta
- una copia del modulo H3 (solo nelle gare di serie A1 e A2 maschili e nel caso in cui non sia presente personale di P.S. o di agenzie specializzate) e i documenti di identità delle persone in esso inserite

Dopo avere ricevuto l'intera documentazione, gli arbitri devono attenersi alle seguenti procedure.

a) Nel loro spogliatoio:

- Verificare che ogni dirigente, tecnico e ruolo tecnico sia in possesso della tessera gara idonea alla categoria della partita, adeguata al ruolo per il quale è iscritto nel modulo H2 e rilasciata a favore della società che ha presentato la documentazione
- Verificare che per ogni persona iscritta nel modulo H2 e nel modulo H3 sia stato fornito un documento di identità ammesso dalle presenti norme e che consenta

l'effettivo riconoscimento della persona.

- b) Nello spogliatoio di ciascuna squadra 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara:
- accertarsi dell'identità di ciascuna persona iscritta nel modulo H2
 - accertarsi della corrispondenza tra le tessere gara consegnate dalla società e le persone presenti nello spogliatoio consegnando a ciascuna di loro la propria tessera gara che da quel momento dovrà essere sempre tenuta al collo.
- c) Prima dell'inizio della partita
- Verificare che il segnapunti e il cronometrista siano in possesso di regolare tessera gara per il ruolo specifico
 - consegnare al segnapunti una copia del modulo H2 di ciascuna squadra firmata dal primo arbitro (che a fine gara dovrà tornare in possesso degli arbitri)
 - consegnare al primo dirigente o al capitano di ciascuna squadra una copia del modulo H2 della squadra avversaria firmata dal primo arbitro
 - verificare la presenza del personale di P.S. o di agenzie specializzate oppure riconoscere le persone inserite nel modulo H3
 - verificare la presenza dell'appropriato servizio sanitario di primo soccorso
- d) Dopo la conclusione della partita
- verificare attentamente che il verbale di gara sia correttamente compilato in ogni parte e sottoscriverlo
 - consegnare al dirigente addetto all'arbitro o al primo dirigente della squadra di casa (e non ad altri) una copia della documentazione completa (una copia completa del verbale di gara una copia del modulo H2 di entrambe le squadre) che dovrà essere inviata agli organi di controllo e alla giustizia sportiva
 - consegnare al primo dirigente della squadra ospite (e non ad altri) una copia completa del verbale di gara
 - trattenere per sé una copia della documentazione completa: una copia completa del verbale di gara, una copia del modulo H2 di entrambe le squadre

Dopo la loro consegna agli arbitri, gli elenchi nei modelli H2 non possono essere in alcun modo integrati.

Nel caso in cui un tesserato iscritto nel modello H2 non fosse presente al momento del riconoscimento e si presentasse a gara iniziata, potrà prendervi parte soltanto dopo che gli arbitri, approfittando di una pausa del gioco, si siano accertati della sua identità. Nel caso in cui si trattasse dell'unico allenatore iscritto nel modello H2, gli arbitri dovranno segnalare la sua iniziale assenza poiché la sua squadra verrà sanzionata per mancanza dell'allenatore in panchina.



Art. 44 – Documenti validi per la identificazione delle persone

Sono documenti validi per l'identificazione delle persone:

- la carta di identità
- la patente di guida
- il passaporto

I documenti per l'identificazione possono essere esibiti anche in copia purchè siano chiaramente visibili e riconoscibili i dati anagrafici e la fotografia del titolare.

I documenti scaduti da meno di 6 mesi sono validi ai fini dell'identificazione. Chi esegue il controllo dei modelli H2 e H4 è tenuto a segnalare la presenza di documenti scaduti al dirigente del club.

Documenti diversi da quelli sopra riportati non sono ammessi.

Art. 45 – Posizione irregolare di un tesserato

In caso di posizione irregolare di uno o più giocatori o di tecnici, accertata d'ufficio o su

reclamo di parte, la squadra subisce la perdita della gara alla quale ha preso parte la persona in posizione irregolare con il punteggio di 0 - 10 o con quello ottenuto in pista, se più favorevole alla squadra avversaria.

Tale norma si applica anche successivamente all'omologazione della gara cui ha preso parte la persona in posizione irregolare, a condizione che l'irregolarità sia stata accertata d'ufficio o denunciata da un reclamo di parte prima dell'omologazione della classifica finale del campionato, del girone o della fase eliminatoria o di qualificazione.

In caso di posizione irregolare di dirigenti o ruoli tecnici gli stessi subiscono l'aggravamento della sanzione la cui entità è stabilita dagli organi di giustizia.

Art. 46 – Elenchi nominativi in occasione di gironi a concentramento

Nelle competizioni ufficiali e nei tornei autorizzati che si svolgono con la formula del concentramento con la partecipazione di almeno tre squadre, ogni società deve presentare alla commissione tecnica di campo, almeno 30 minuti prima dell'inizio della prima partita, il modulo H4 contenente fino a un massimo di 12 giocatori che saranno i soli a poter essere utilizzati nel corso delle gare del concentramento.

TITOLO VI - UFFICIALI DI GARA

Art. 47 – Compiti degli arbitri

I compiti degli arbitri di pista e ausiliari sono quelli descritti agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento Tecnico, quelli contenuti nel presente regolamento gare e campionati e nelle norme per l'attività approvate annualmente dal consiglio federale.

Art. 48 – Verbale di gara

Il verbale di gara è composto da due distinti documenti: il quadro di sintesi, che riporta tutti i dati salienti della partita, e il foglio di controllo della gara, che riporta la cronologia dei dati salienti della gara.

Il verbale di gara deve essere messo a disposizione dalla squadra di casa (o da quella dichiarata tale in campo neutro) e deve essere debitamente compilato da un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla squadra di casa.

Nel caso in cui la squadra di casa non fosse in grado di mettere a disposizione il verbale, è dovere degli arbitri farlo. L'inadempienza della società ospitante deve essere segnalata nel supplemento al verbale di gara.

Se nemmeno gli arbitri sono in grado di mettere a disposizione il verbale, la gara non potrà essere disputata. La società ospitante subirà i relativi provvedimenti disciplinari e dovrà farsi carico dei costi di ripetizione dell'incontro.

In caso di smarrimento o distruzione del verbale di gara dopo la sua compilazione, la gara sarà omologata secondo il risultato indicato dagli arbitri.



Art. 49 – Assenza dell'arbitro

Nel caso in cui un arbitro di pista non sia presente all'orario indicato per l'inizio della partita è necessario attendere 60 minuti. Perdurando l'assenza si procede nel seguente modo:

- se per la partita sono stati designati due arbitri di pista, la gara avrà regolarmente luogo e sarà diretta dall'unico arbitro di pista presente
- se per la partita è stato designato un solo arbitro di pista (o se ne sono stati designati due, ma sono entrambi assenti) la partita avrà luogo soltanto nel caso in cui sia presente presso l'impianto un arbitro ritenuto idoneo e debitamente incaricato dal CUG competente
- se l'arbitro assente è l'arbitro ausiliario o l'addetto ai 45" ove previsto, la partita avrà luogo soltanto nel caso in cui sia presente presso l'impianto un arbitro ausiliario o un

addetto ai 45" ritenuto idoneo e debitamente incaricato dal CUG competente
In nessun caso è consentito all'arbitro designato come ausiliario di sostituire un arbitro di pista e a un dirigente segnapunti di sostituire un arbitro ausiliario o un addetto ai 45" designato.

Art. 50 – Infortunio dell'arbitro

Se un arbitro si infortuna prima o durante una partita, si applica ove possibile quanto previsto dal precedente articolo.

In occasione di manifestazioni che prevedano la presenza in loco di più arbitri (tornei ufficiali, gironi a concentramento, ecc.) la commissione tecnica di campo dovrà sostituire l'arbitro infortunato con un altro arbitro scelto tra quelli presenti. La scelta sarà di esclusiva competenza del componente CUG della C.T.C. e la gara sarà ripresa dal nuovo arbitro dal punto in cui era stata interrotta.

Art. 51 – Tempo di attesa degli arbitri da parte delle squadre

Trascorsi 60 minuti dall'orario di inizio della gara, se gli arbitri non si sono presentati e non è possibile provvedere alla loro sostituzione secondo quanto previsto dai precedenti articoli, le squadre potranno lasciare la pista e l'organo competente disporrà le modalità di recupero della partita.

Art. 52 – Cronometrista

Tutte le gare di hockey su pista necessitano della presenza di un cronometrista i cui compiti sono definiti all'art. 11 del Regolamento Tecnico.

È compito della società ospitante o del soggetto organizzatore mettere a disposizione un cronometrista che può essere un ufficiale tesserato alla Federazione Italiana Cronometristi oppure una persona abilitata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.

In assenza di un cronometrista ufficiale o di una persona abilitata, le due squadre possono accordarsi e designare una persona che svolgerà le funzioni di cronometrista. In mancanza di accordo tra le due squadre, saranno gli arbitri a decidere chi svolgerà le funzioni di cronometrista.

In ogni caso, l'assenza di un cronometrista FICr o dirigente abilitato FISR sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale.

In caso di recidiva, l'ammenda sarà proporzionale al numero delle infrazioni commesse. A partire dalla terza infrazione la squadra sarà inoltre punita con un punto di penalizzazione in classifica.

Art. 53 – Segnapunti

Tutte le gare di hockey su pista necessitano della presenza di un segnapunti il cui compito è quello di compilare accuratamente il verbale di gara, secondo quanto indicato dall'art. 16 del regolamento tecnico, per poi sottoporlo al controllo e alla firma degli arbitri dell'incontro.

È compito della società ospitante o del soggetto organizzatore mettere a disposizione un segnapunti che deve essere una persona abilitata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.

In assenza di un segnapunti abilitato, le due squadre possono accordarsi e designare una persona che svolgerà le funzioni di segnapunti. In mancanza di accordo tra le due squadre, saranno gli arbitri a decidere chi svolgerà le funzioni di segnapunti.

In ogni caso, l'assenza di un segnapunti abilitato FISR sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale.

In caso di recidiva, l'ammenda sarà proporzionale al numero delle infrazioni commesse. A partire dalla terza infrazione la squadra sarà inoltre punita con un punto di penalizzazione in classifica.

Art. 54 – Inconvenienti di cronometraggio

Se nel corso della gara, a causa di inconvenienti di cronometraggio o per qualsiasi altro motivo, ci si trova nella condizione di non poter determinare con esattezza il tempo trascorso fino a quel

momento, l'arbitro potrà definire detto tempo a suo insindacabile giudizio, continuando quindi la gara, qualora abbia gli elementi per farlo. In caso contrario, inviterà i due capitani a determinare convenzionalmente il tempo trascorso, con dichiarazione scritta da allegarsi al rapporto arbitrale. Mancando tale accordo, l'incontro dovrà essere sospeso.

Art. 55 – Commissario di campo

Il commissario di campo è una persona incaricata dal Settore Tecnico Nazionale di riferire sull'andamento della gara in generale, prestando particolare attenzione al comportamento del pubblico, degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti delle squadre prima, durante e dopo la gara. Il commissario di campo relaziona anche su qualsiasi fatto o incidente di particolare gravità che ritiene essere sfuggito al controllo degli arbitri.



Art. 56 – Commissione tecnica di campo

Nei gironi a concentramento e nei tornei autorizzati dalla FISR può essere nominata una commissione tecnica di campo che rappresenta la Federazione a tutti gli effetti.

La commissione tecnica di campo, è composta dalle seguenti figure:

- a) in occasione di attività a carattere amichevole:
 - da un componente del CUG designato dal CUG nazionale che svolge il ruolo di presidente
 - da un segretario messo a disposizione dal soggetto organizzatore
- b) in tutti gli altri casi
 - da un presidente nominato dal Settore Tecnico Nazionale
 - da un componente del CUG designato dal CUG nazionale
 - da uno o più componenti aggiuntivi designati dal Settore Tecnico Nazionale e del CUG in funzione del numero di piste sulle quali si svolge la manifestazione e della sua importanza e complessità.
 - da uno o più segretari, in funzione del numero di piste sulle quali si svolge la manifestazione, messi a disposizione dal soggetto organizzatore

Il presidente della commissione tecnica di campo è il responsabile tecnico della manifestazione.

Il componente del CUG decide le designazioni degli ufficiali di gara per le partite in programma e svolge attività di referente tecnico.

Il segretario è a disposizione del presidente e del componente del CUG e deve compilare i comunicati ufficiali predisposti dal presidente.

La commissione tecnica di campo deve:

- essere presente presso l'impianto di gioco almeno 60 minuti prima dell'orario fissato per il suo insediamento;
- controllare che le attrezzature fisse e mobili della pista di gioco siano conformi alle disposizioni regolamentari, ponendo in essere ogni iniziativa atta ad eliminare eventuali irregolarità;
- controllare l'agibilità, la pulizia e la capienza degli spogliatoi degli arbitri e delle squadre, assicurandosi che siano messi a disposizione almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della partita. Nel caso di più partite giocate in successione deve fare in modo che gli spogliatoi vengano messi a disposizione prima possibile;
- verificare, quando previsto, che sia stata fatta richiesta della forza pubblica e assicurarsi che il soggetto organizzatore abbia compilato il modulo H3 in caso di assenza del personale di P.S. o di agenzie specializzate
- ritirare da tutte le squadre partecipanti il modulo H4, quando previsto, controllandone la completa ed esatta stesura;
- effettuare il controllo dei documenti dei giocatori escludendo dalla manifestazione coloro che non rispettano i requisiti (limiti di età, mancanza di documenti di identità

personali, etc.). L'identificazione di tutti i tesserati inseriti nel modulo H2 è sempre di esclusiva competenza degli arbitri;

- porsi a disposizione dei primi dirigenti delle società partecipanti e fornire chiarimenti e informazioni per la migliore riuscita della manifestazione;
- effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti e predisporre il calendario gare della manifestazione se non è già stato fatto dalla FISR;
- designare gli arbitri messi a disposizione dal CUG; questo compito è prerogativa esclusiva del componente del CUG;
- emettere i comunicati ufficiali, il primo dei quali deve riportare il calendario delle gare. I comunicati successivi devono essere emessi al termine di ogni turno di gare e devono riportare risultati, classifiche ed eventuali provvedimenti di carattere disciplinare (automatismo di squalifica, sospensione cautelare del tesserato dalla manifestazione e trasmissione degli atti al giudice sportivo competente che provvederà a comminare la specifica sanzione disciplinare). Copia di ogni comunicato deve essere affisso in bacheca e consegnato ad ogni squadra partecipante;
- omologare provvisoriamente le gare e le conseguenti classifiche che dovranno poi essere omologate definitivamente dal giudice sportivo competente;
- segnalare alla giustizia sportiva eventuali infrazioni passibili di ammenda.

Entro il giorno successivo alla conclusione della manifestazione, il presidente della commissione tecnica di campo dovrà inoltre inviare al giudice sportivo competente tramite posta gli originali di:

- comunicati ufficiali emessi;
- verbali di eventuali deliberazioni;
- referti ufficiali di gara completi dei modelli H2 delle due squadre.

Al comunicato ufficiale n. 1 dovranno essere allegati gli originali dei modelli H4 e H3, le richieste di intervento del servizio di ordine pubblico e l'eventuale richiesta di designazione dei cronometristi.

Il presidente della commissione tecnica di campo dovrà spedire separatamente al Settore Tecnico Nazionale una dettagliata relazione sulla manifestazione.

TITOLO VII - SANZIONI

Art. 57 – Competenze disciplinari e omologazione degli incontri

La competenza disciplinare degli organi giudicanti è quella stabilita dal regolamento di giustizia e disciplina.

Compete ai giudici sportivi, nell'ambito delle rispettive competenze, l'omologazione degli incontri e l'emissione dei relativi comunicati ufficiali.

I comunicati ufficiali devono riportare i provvedimenti disciplinari.

Art. 58 – Perdita della gara

La squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile di fatti o situazioni che abbiano decisamente influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, subisce la sconfitta a tavolino per 0-10 o con il risultato acquisito in pista, se più favorevole alla squadra avversaria.

La sconfitta a tavolino per 0-10 può essere inflitta a entrambe le squadre quando la responsabilità dei fatti giudicati risulta comune.

Il mancato rispetto di meri adempimenti formali non comporta la perdita della gara.

Art. 59 – Squalifica della pista di gioco

La squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile di gravi manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori può subire la squalifica della propria pista di gioco da un minimo di una giornata fino a un massimo di due anni.

La squadra sanzionata ha l'obbligo di disputare le gare casalinghe rientranti nel periodo di squalifica della propria pista in un "campo neutro" stabilito dall'organo competente.

La scelta del "campo neutro" deve tenere conto delle seguenti distanze minime dalla pista squalificata:

- attività di serie A: Km 100
- attività di serie B: Km 80
- altre attività: al di fuori del territorio comunale.

La squadra ospitante è tenuta ad indennizzare la squadra ospite degli eventuali maggiori costi sostenuti per raggiungere il "campo neutro". La misura del rimborso è proporzionale al maggior numero di km percorsi ed è fissata annualmente dal consiglio federale.

Il pagamento del rimborso deve essere documentato prima dell'inizio della gara agli arbitri che ne faranno menzione sul rapporto arbitrale.

Il mancato pagamento del rimborso è equiparato alla rinuncia a disputare la gara con tutte le conseguenze previste dall'art. 6 di questo regolamento. In questo caso gli arbitri non daranno inizio alla partita e ne faranno menzione sul rapporto arbitrale.

Se risulta impossibile individuare un opportuno "campo neutro", l'organo competente può disporre di disputare la partita sulla pista squalificata, ma a porte chiuse.

In occasione di gare a porte chiuse hanno diritto di accesso all'impianto:

- tutte le persone iscritte nel modulo H2 delle due squadre;
- i presidenti delle due società;
- gli arbitri, il referente tecnico, il commissario di campo;
- gli addetti al servizio sanitario;
- il cronometrista e il segnapunti;
- la stampa accreditata;
- i dirigenti degli organi centrali e periferici della FISR;
- la forza pubblica;

- il servizio d'ordine

Art. 60 – Efficacia della squalifica della pista

La squalifica della pista si applica solamente per le partite della squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile e non alle altre squadre della stessa società.

Art. 61 – Decorrenza della squalifica della pista

La squalifica della pista decorre dalla gara immediatamente successiva alla data del comunicato del giudice sportivo.

Le gare di recupero che si disputano durante il periodo di squalifica della pista, si giocano in "campo neutro" anche se la data della originaria programmazione cadeva al di fuori del periodo di squalifica.

Art. 62 – Esecuzione della squalifica della pista

Una gara concorre all'esecuzione della squalifica della pista soltanto se è stata regolarmente omologata dal giudice sportivo competente.

La squalifica della pista deve essere interamente scontata nel corso della stessa competizione durante la quale è stata inflitta.

Eventuali squalifiche residue devono essere scontate nelle prime gare ufficiali della stagione successiva cui partecipa la squadra squalificata, indipendentemente dalla competizione durante la quale sono state inflitte.

Art. 63 – Squalifica di un tesserato

Il tesserato che abbia infranto le norme può essere punito, ai sensi del vigente regolamento di giustizia e disciplina della FISR, con la squalifica per una o più giornate di gara o con periodi di sospensione dall'attività agonistica non superiori a due anni.

Le squalifiche ad atleti superiori a una giornata di gara e le squalifiche a tecnici, dirigenti e ruoli tecnici sono accompagnate dalle ammende stabilite annualmente dal consiglio federale e riportate nelle norme per l'attività generale.

Art. 64 – Espulsioni e notifica della squalifica

Le espulsioni temporanee esauriscono i loro effetti al termine della gara.

Le espulsioni definitive comportano almeno una giornata di squalifica.

La prima giornata di squalifica conseguente ad una espulsione definitiva è immediatamente esecutiva e non necessita di notifica.

I tesserati colpiti da squalifica non possono accedere al recinto ufficiale e ai locali degli spogliatoi da 30 minuti prima dell'inizio a 30 minuti dopo la fine della gara. La violazione di tale disposizione, segnata dai verbali degli arbitri o del commissario di campo, comporta l'assunzione di un nuovo provvedimento disciplinare uguale al provvedimento che si stava scontando, compresa la sanzione economica.

La squalifica di tesserati che svolgono la doppia funzione di giocatore e allenatore si applica ad entrambe le funzioni.

L'ufficio del giudice sportivo notifica i provvedimenti disciplinari con la loro pubblicazione sul sito internet della FISR.

Art. 65 – Decorrenza ed esecuzione della squalifica

Una gara concorre all'esecuzione della squalifica soltanto se è stata regolarmente omologata dal giudice sportivo competente.

Le squalifiche inflitte in occasione di gare amichevoli e tornei autorizzati da FISR decorrono

dal giorno successivo alla data della sentenza del giudice sportivo competente. Le squalifiche di una sola giornata inflitte in queste manifestazioni cessano il loro effetto alla conclusione della manifestazione. La parte residua delle squalifiche eccedenti la giornata di gara deve essere scontata nelle gare ufficiali immediatamente successive alla data della sentenza del giudice sportivo. Il giudice sportivo omologa i risultati delle gare amichevoli e dei tornei autorizzati entro 10 giorni dalla loro conclusione.

La squalifica deve essere interamente scontata nel corso della stessa competizione durante la quale è stata inflitta.

Eventuali squalifiche residue devono essere scontate nelle prime gare ufficiali della stagione successiva, indipendentemente dalla competizione durante la quale sono state inflitte (con l'eccezione di quanto riportato nel secondo paragrafo di questo articolo). Le squalifiche devono essere scontate anche se il tesserato ha nel frattempo cambiato società o categoria di appartenenza.

L'interruzione del rapporto di tesseramento con FISR o il trasferimento autorizzato da FISR verso una federazione straniera comporta la sospensione degli effetti e della decorrenza della squalifica. Nel momento in cui riprende il rapporto di tesseramento con FISR, la squalifica deve essere completamente scontata. Nel caso in cui la squalifica ancora da scontare è di una sola giornata, la stessa viene condonata e non deve essere scontata.

Il tesserato che prende parte a gare ufficiali durante il periodo di squalifica è soggetto all'inasprimento della sanzione.

Il tesserato che prende parte a gare ufficiali durante il periodo di squalifica è considerato in posizione irregolare ai sensi dell'art. 45 del presente regolamento.

TITOLO VIII - RECLAMI E NORME PROCEDURALI

Art. 66 – Validità dei documenti ufficiali

I documenti ufficiali sono: il verbale di gara, il rapporto arbitrale e il rapporto del commissario di campo, se regolarmente designato.

I documenti ufficiali costituiscono piena prova circa lo svolgimento della gara, il comportamento dei tesserati e quello del pubblico. Per le decisioni in ordine alla regolarità delle gare e per assumere eventuali provvedimenti disciplinari, il giudice sportivo competente deve basarsi esclusivamente sui documenti ufficiali.

In caso di contrasti, il rapporto arbitrale prevale su quello del commissario di campo, ad eccezione di quanto attiene al comportamento del pubblico.

In caso di contraddittorietà, genericità e indeterminatezza dei documenti ufficiali, il giudice sportivo competente può richiedere precisazioni scritte o supplementi di rapporto, anche mediante convocazione diretta degli arbitri o del commissario di campo.

È vietata qualsiasi forma di contraddittorio tra arbitri e soggetti terzi.

Art. 67- Poteri del giudice sportivo sulla validità delle gare

Spetta al giudice sportivo competente stabilire se fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, accaduti nel corso di una gara, abbiano avuto influenza sulla regolarità del suo svolgimento e in quale misura.

Nell'esercizio di tali poteri, il giudice sportivo competente può:

- omologare la gara con il risultato conseguito sulla pista, ed eventualmente assumere sanzioni disciplinari
- decretare la sconfitta a tavolino di una o di entrambe le squadre secondo quanto previsto dall'art. 58 di questo regolamento
- non omologare la gara e rinviare gli atti all'organo competente affinché ne disponga la ripetizione.

Art. 68 – Poteri del giudice sportivo sulla posizione dei tesserati

Il giudice sportivo competente può disporre accertamenti di ufficio sulla regolarità della posizione dei tesserati che hanno preso parte ad una gara, anche se non è stato presentato alcun reclamo in merito.

Nel caso in cui venisse accertata la posizione irregolare di un tesserato, il giudice sportivo competente deve applicare le sanzioni previste dall'art. 45 di questo regolamento ed eventualmente assumere ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare.

Art. 69 – Reclami tecnici

I reclami tecnici possono riferirsi esclusivamente a:

- irregolarità della pista;
- posizione irregolare dei giocatori;
- incidenti avvenuti in occasione della gara;

Sui reclami tecnici decide il giudice sportivo competente.

Art. 70 – Norme generali

Il regolamento di giustizia e disciplina dispone circa i tempi e i modi per la presentazione dei reclami.

Si rimanda a questo proposito a quanto disposto dal titolo V – procedimenti sportivi del regolamento di giustizia e disciplina vigente, con particolare riferimento all'art. 69 – Termine di presentazione.

Ulteriori specifiche disposizioni sono riportati nei seguenti articoli di questo regolamento.

Art. 71 – Irregolarità della pista

La squadra che intende sporgere reclamo tecnico per irregolarità della pista o delle relative attrezzature deve presentare agli arbitri specifica riserva sottoscritta dal capitano prima dell'inizio della gara.

Se le irregolarità emergono durante lo svolgimento della gara, il capitano deve avanzare una specifica riserva verbale agli arbitri.

Alla presenza dei due capitani gli arbitri devono effettuare le necessarie constatazioni in merito alle riserve presentate e riportare nel rapporto arbitrale le conclusioni e gli eventuali provvedimenti adottati.

Se la gara si è ugualmente disputata anche dopo le riserve del capitano, la squadra può consegnare preannuncio scritto di reclamo agli arbitri entro i 20 minuti successivi alla conclusione della gara, precisando la natura delle presunte irregolarità. Il preannuncio di reclamo deve essere firmato del capitano.

Gli arbitri devono dare immediata comunicazione del preannuncio di reclamo al capitano della squadra avversaria ed allegare al rapporto arbitrale tutta la documentazione ricevuta. Sono inammissibili i reclami per irregolarità della pista che non siano stati preceduti dalla presentazione delle riserve nei modi descritti al primo e secondo comma di questo articolo.

Art. 72 – Posizione irregolare di un tesserato

Il reclamo per posizione irregolare di un tesserato deve essere preannunciato via e-mail all'ufficio del giudice sportivo entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara e deve essere formalizzato, allo stesso indirizzo e-mail entro le 72 ore successive.

Il reclamo, se accolto, comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 45 di questo regolamento oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare che il giudice

sportivo intenderà assumere.

Art. 73 – Incidenti avvenuti in occasione della gara

Il reclamo per incidenti avvenuti in occasione della gara deve essere preannunciato via e-mail all'ufficio del giudice sportivo entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara e deve essere formalizzato, allo stesso indirizzo e-mail entro le 72 ore successive.

Il reclamo, se accolto, comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 58 di questo regolamento oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare che il giudice sportivo intenderà assumere.

TITOLO IX - VARIE

Art. 74 – Attrezzature protettive nell'attività giovanile

Per tutte le attività delle categorie agonistiche si applica integralmente quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del regolamento tecnico.

I giocatori di pista possono indossare opzionalmente le seguenti attrezzature protettive: guanti, ginocchiere, parastinchi, gomitiere, conchiglia, casco leggero. È vietato l'utilizzo della maschera integrale, della visiera o della mezza visiera.

I portieri possono indossare tutte le attrezzature protettive dei giocatori di pista e inoltre devono obbligatoriamente indossare: un casco con visiera o maschera metallica integrale, una pettorina, due guanti da portiere, due gambali da portiere.



Art. 75 – Utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni temporanee

L'utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni temporanee deve essere richiesto al Settore Tecnico Nazionale con le modalità descritte nell'apposito regolamento pubblicato sul sito FISR (Hockey Pista → Regolamenti di Settore).

L'utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni permanenti non è consentito in nessun caso.

Art. 76 – Portiere di riserva

Il portiere di riserva è obbligatorio solamente nei campionati maschili di serie A.

Nelle competizioni in cui non esiste l'obbligo della presenza del portiere di riserva, il numero minimo di giocatori necessario per iniziare la partita è di 5 (1 portiere + 4 giocatori di movimento). Una squadra priva del portiere di riserva può elencare sul modulo H2 un massimo di 9 giocatori (1 portiere + 8 giocatori di movimento).

Se il portiere di una squadra che non ha iscritto nel modulo H2 il portiere di riserva viene espulso con il cartellino blu in occasione della battuta di un tiro diretto o di un rigore, può essere sostituito con un giocatore di pista a cui sarà concesso un tempo massimo di tre minuti per indossare l'equipaggiamento obbligatorio del portiere. Nel caso in cui anche il sostituto venga espulso per irregolarità commesse durante la battuta del tiro diretto o del rigore, la gara avrà immediatamente termine e la squadra di chi ha commesso l'infrazione sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-10 o con il risultato acquisito in pista, se più favorevole.



Art. 77 – Durata della gara

Con riferimento all'art. 2 delle regole del gioco si dispone che, in ambito nazionale, le gare si svolgano con i seguenti tempi di gioco:

CATEGORIA	STANDARD	CONCENTRAMENTI
Senior	2 tempi da 25 minuti effettivi	2 tempi da 25 minuti effettivi
Under 19	2 tempi da 25 minuti effettivi	2 tempi da 25 minuti effettivi
Under 17	2 tempi da 20 minuti effettivi	2 tempi da 20 minuti effettivi
Under 15	2 tempi da 15 minuti effettivi	2 tempi da 15 minuti effettivi
Under 13	2 tempi da 15 minuti effettivi	2 tempi da 15 minuti effettivi
Under 11	2 tempi da 15 minuti effettivi	2 tempi da 15 minuti effettivi
Minihockey	2 tempi da 10 minuti non effettivi	2 tempi da 10 minuti non effettivi